



Allegato B) al n.50487

Rep. e n.37654

Racc.

STATUTO DELLA

"Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities"

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 E corrente la Fondazione denominata **“Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities”**, che si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di diritto privato, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.2. A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **“Fondazione PAO – Powering Aptitudes and Opportunities ETS”**.

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione svolge la propria attività senza limiti di ambito territoriale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

2.2 La Fondazione ha sede legale in Lazise (VR), all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo Amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.3 La sua durata è illimitata.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

3.1 La Fondazione si propone di offrire attività rivolte principalmente ad adolescenti e giovani, nonché ad adulti educanti che svolgano a vario titolo attività a favore di adolescenti e giovani. La Fondazione intende esercitare la propria attività, per conto proprio o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in maniera complementare all’azione educativa della famiglia e di altre Istituzioni.

Tali attività vengono realizzate mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale così come indicate all’art. 5 del D.Lgs. 3.7.17, n. 117, Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lettera e);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

La Fondazione propone competenze, esperienze e valori, secondo modalità di ricerca-azione, attivando sinergie che agiscono in tre diverse aree:

- PAO Education : promuove l'apprendimento attraverso progetti educativi e formativi per ragazze, ragazzi e adulti, svolti presso gli Istituti scolastici o in altre sedi; sostegno a percorsi di studio, formazione e ricerca per mezzo di borse di studio, premi di laurea, tirocini, stage; eventi socio-culturali, quali seminari, convegni, workshop.

- PAO Media : promuove la comunicazione attraverso un progetto editoriale per ragazze e ragazzi dai 17 anni, con attività di formazione, ricerca e produzione multimediale;

- PAO Venture : promuove l'intraprendenza attraverso percorsi di risposta ai bisogni emergenti di persone e ambiente, attivando progetti multidisciplinari generatori di sinergie tra giovani e professionalità.

3.2 La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni o modificazioni, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può essere realizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche.

3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.1, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni o modificazioni.

3.4 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ART. 4

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai consiglieri, dai sovventori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da sostenitori, sovventori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1 Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e/o il Revisore legale dei Conti;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Comitato di Indirizzo.

5.3 Tutte le cariche elettive, ad eccezione dell'organo di controllo, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate, e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.

5.4 È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi

amministrativi di emolumenti.

ART. 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti e resta in carica fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

6.2 La nomina dell'Organo Amministrativo spetta al Fondatore; in mancanza del Fondatore, l'Organo Amministrativo sarà composto dalle persone designate dal Fondatore con testamento.

In seguito, il Consiglio di Amministrazione verrà eletto a maggioranza dalle persone che comprovino di collaborare nella Fondazione da almeno cinque anni.

6.3 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione con lo stesso meccanismo di nomina di cui al 6.2. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del mandato.

6.4 L'Organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

6.5 In particolare, l'Organo Amministrativo:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei limiti previsti dal Testo Unico del Terzo Settore;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera, PEC o e-mail almeno otto giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con lettera, PEC o e-mail che deve essere ricevuta 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

7.3 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8

PRESIDENTE

8.1 La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, alla fondatrice Silvia Zanetti, la quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dopo la loro nomina.

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati se necessario.

8.3 Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Organo Amministrativo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Organo Amministrativo nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

ART. 9

VICEPRESIDENTE

9.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

9.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 10

SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei propri membri.

Esso collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali dell'Organo Amministrativo e alla conservazione dell'archivio della Fondazione. Può essere investito di ulteriori attribuzioni dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina.

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

11.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo dura in carica un esercizio ed è rinnovabile.

Ha il compito di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto. Dovrà redigere annualmente una relazione con la sintesi delle attività svolte, da allegare al bilancio di esercizio; valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e, ove rilevi delle inadeguatezze, chiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e la formalizzazione scritta di opportune procedure

operative interne.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Al componente dell'Organo di Controllo, si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

11.2 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti al quale si applica la disciplina dell'art. 31 del codice del terzo settore.

ART 12

COMITATO DI INDIRIZZO

12.1 Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero di membri non superiore a 11 (undici) nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovate capacità umane e professionali, con esperienza nel mondo della cultura, del sociale e dell'istruzione.

Il Comitato di Indirizzo elegge fra i suoi membri un Vicepresidente.

12.2 Il Comitato di Indirizzo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più membri del Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I membri del Comitato di Indirizzo così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

12.3 Il Comitato di Indirizzo svolge una funzione consultiva in merito al programma delle attività della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale l'Organo Amministrativo ne richieda espressamente il parere. In particolare, il Comitato di Indirizzo ha il compito di fornire all'Organo Amministrativo indicazioni per la individuazione delle linee fondamentali dell'agire della Fondazione e quindi, in via esemplificativa:

- provvede alla segnalazione delle priorità della Fondazione secondo criteri di programmazione e con valenza anche pluriennale in relazione, tra l'altro, alla verifica dei risultati;
- segnala all'Organo Amministrativo le iniziative di cui ritenga opportuna l'adozione al fine del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività.

12.4 Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte all'anno, ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che comunque garantiscano la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Comitato di Indirizzo e di quanti siano invitati a parteciparvi.

In assenza di formale convocazione, il Comitato di Indirizzo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Comitato; in caso di assenza o impedimento anche di costui, le riunioni sono presiedute dal membro anziano del Comitato di Indirizzo.

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Vicepresidente del Comitato.

ART. 13

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

13.1 I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

il libro dei verbali dell'Organo Amministrativo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

Il Registro dei Volontari (se presenti)

il libro giornale della contabilità sociale (ove richiesto dalla vigente normativa);

il libro dell'inventario (ove richiesto dalla vigente normativa).

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 14 VOLONTARIATO

14.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

14.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

14.3 La fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e deve iscriverli nell'apposito registro previsto dall'art. 17 del medesimo D.Lgs 117/2017.

ART. 15

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo altra previsione di legge.

15.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

15.3 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

15.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per garantire stabilità al valore patrimoniale dell'Ente ed il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

15.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione, né direttamente né indirettamente.

ART. 16

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

16.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, simili e comunque appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17

NORMA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Silvia Zanetti

F.to Faccini Marco

F.to Moia Chiara

F.to Mariangela Zeni

F.to Federico Loda

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)